

Dir. 67/548/CEE del 27 giugno 1967 ⁽¹⁾.

Direttiva del Consiglio

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ^{(2) (3) (4) (5)}.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1969. Direttiva recepita con D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335, L. 29 maggio 1974, n. 256, D.M. 17 dicembre 1977, D.M. 23 febbraio 1988, n. 84, D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141 e D.M. 20 dicembre 1989.

La direttiva 67/548/CEE è stata attuata:

- con il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335; successivamente la legge 29 maggio 1974, n. 256 ha demandato al Ministero della sanità il compito di emanare l'elenco delle sostanze pericolose, dei simboli e indicazioni di pericolo, delle frasi R e S relative ai rischi specifici e ai consigli di prudenza;

- con il D.M. 17 dicembre 1977;

- con il D.M. 23 febbraio 1988, n. 84;

- con il D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141;

- con il D.M. 20 dicembre 1989.

- con D.M. 10 aprile 2000.

Si veda ora l'art. 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

(3) Rispetto alla versione d'origine, la direttiva 67/548/CEE ha subito le seguenti modifiche e adeguamenti al progresso tecnico:

- la direttiva 69/81/CEE ha modificato una voce dell'allegato I;

- la direttiva 70/189/CEE e la direttiva 71/144/CEE hanno prorogato il termine di attuazione;

- la direttiva 73/146/CEE introduce la procedura per il rapido adeguamento al progresso tecnico delle prescrizioni contenute negli allegati, attuabile mediante direttive della Commissione, sostituisce gli allegati da I a IV e aggiunge l'allegato V, contenente l'indicazione dei metodi di prova per la determinazione delle proprietà chimico-fisiche;

- la direttiva 75/409/CEE stabilisce il divieto per gli Stati membri di ostacolare in qualunque forma l'immissione sul mercato di una sostanza pericolosa se questa è conforme alla direttiva, ma prevede, contestualmente, a favore degli stessi Stati membri la possibilità di emanare provvedimenti restrittivi temporanei in caso di pericolo constatato e dettagliatamente motivato;
- la direttiva 76/907/CEE sostituisce gli allegati I, III e IV;
- la direttiva 79/370/CEE modifica gli allegati I, III e IV;
- la direttiva 79/831/CEE stabilisce l'obbligo di notifica da parte del fabbricante o dell'importatore degli effetti complessivi delle sostanze pericolose sull'uomo e sull'ambiente, introduce nuove esclusioni dal campo di applicazione, aggiunge nuove categorie di pericolosità, sostituisce gli artt. da 1 a 8 della direttiva 67/548/CEE con nuovi artt. da 1 a 23 e infine sostituisce l'allegato V con gli allegati da V a IX (l'allegato V comprende oltre a metodi di prova per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche i metodi per la determinazione della tossicità e della ecotossicità delle sostanze; l'allegato VI prevede i principi generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze; l'allegato VII stabilisce le caratteristiche del fascicolo tecnico del corredo della notifica; l'allegato VIII prevede le informazioni e le prove complementari che possono essere richieste, dopo la notifica, dall'autorità competente; l'allegato IX contiene le caratteristiche tecniche delle chiusure di sicurezza a protezione dei bambini da applicare sui recipienti di preparati per uso domestico e dei dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto, previsti a tutela dei non vedenti);
- la direttiva 81/957/CEE modifica l'allegato I;
- la direttiva 82/232/CEE inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I;
- la direttiva 83/467/CEE inserisce nuovi criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose di cui all'allegato VI;
- la direttiva 84/449/CEE inserisce nuovi metodi di prova da aggiungere all'allegato V;
- la direttiva 86/431/CEE introduce correzioni ai criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose di cui all'allegato VI;
- la direttiva 87/302/CEE inserisce nuovi metodi di prova da aggiungere all'allegato V;
- la direttiva 88/490/CEE modifica l'allegato I;
- la direttiva 90/517/CEE inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I;
- la direttiva 91/325/CEE inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I e sostituisce gli allegati II, III, IV, VI parte II B, C e D;

- la direttiva 91/326/CEE modifica l'allegato I;
- la direttiva 91/410/CEE sostituisce l'allegato IX;
- la direttiva 91/632/CEE inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I;
- la direttiva 92/32/CEE modifica l'intero testo della direttiva 67/548/CEE;
- la direttiva 92/37/CEE aggiorna l'allegato I;
- la direttiva 92/69/CEE sostituisce l'allegato V, modificato da ultimo dalla direttiva 84/449/CEE;
- la direttiva 93/21/CEE sostituisce gli allegati II, III, IV, V punto 1.2.6.4., VI parte I e II;
- la direttiva 93/72/CEE sostituisce l'allegato I;
- la direttiva 93/101/CE inserisce nuove voci all'allegato I;
- la direttiva 94/69/CEE sostituisce ed integra l'allegato I;
- la direttiva 96/54/CE sostituisce la nota 4 e aggiunge la nota 5 alla prefazione dell'allegato I, sostituisce alcune voci dell'allegato I, inserisce nuove voci nell'allegato I, sopprime alcune voci dell'allegato I, modifica l'allegato III, modifica la parte B dell'allegato V, modifica l'allegato VI;
- la direttiva 96/56/CE modifica l'art. 21, paragrafo 2, e l'art. 23, paragrafo 2, lettera f);
- la direttiva 97/69/CE modifica l'allegato I, inserisce nuove sostanze pericolose nell'allegato I e modifica l'allegato VI;
- la direttiva 98/73/CE modifica l'allegato I e l'allegato V, cui aggiunge gli allegati III A, III B, III C al termine della parte A, e l'allegato III D al termine della parte C. La direttiva 98/73/CE è stata rettificata con rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. 8 novembre 1999, n. L 285 (rettifica recepita con D.M. 10 aprile 2000), che ha sostituito le voci dell'allegato I inserite dalla citata direttiva;
- la direttiva 98/98/CE sostituisce la prefazione all'allegato I, modifica l'allegato I (modificando, inserendo o sopprimendo alcune voci), l'allegato III, l'allegato IV e l'allegato VI. La direttiva 98/98/CE è stata rettificata con rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. 15 novembre 1999, n. L 293 (rettifica recepita con D.M. 10 aprile 2000), che ha sostituito le voci dell'allegato I inserite dalla citata direttiva e successivamente rettificata dalla Dec. 2000/368/CE, che ha sostituito l'allegato 4 della citata direttiva il cui testo è riportato in modifica all'allegato VI della presente direttiva.
- la direttiva 1999/33/CE inserisce 2 nuovi paragrafi all'articolo 23.

- la direttiva 2000/32/CE modifica l'allegato I (inserendo e sostituendo voci), l'allegato IV, l'allegato V, lettera B (inserendo e sostituendo alcuni punti), l'allegato V, lettera C, l'allegato VI e sostituisce l'allegato IX.

- la direttiva 2000/33/CE inserisce i testi dei punti 40 e 41 all'allegato V, lettera B.

(4) Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati sostituiti dagli articoli dall'1 al 23 della direttiva 79/831/CEE che ha rinumerato gli articoli originari 9, 10 e 11 come articoli 24, 25 e 26. La direttiva 92/32/CEE ha, a sua volta, sostituito gli articoli da 1 a 23 con gli articoli da 1 a 32, rinumerando i precedenti articoli 24, 25 e 26 come articoli 33, 34 e 35.

(5) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1272/2008, con decorrenza indicata nello stesso articolo.